PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 6

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1969, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso e, quanto a lire 4.000 milioni, per l'anno 1970, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1259 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 2 ottobre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-aziende-agricole-danneggiate-da-calamita/art-6-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it